



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

Riunione del 10 giugno 2020

omissis

**Formazione Continua – recepimento deliberazione CNF 20/3/2020 n. 168
Il Consigliere Avv. Riccardo Maoli relazione quanto segue:**

Il Consiglio,

sentita la relazione del Consigliere Avv. Riccardo Maoli;

richiamata la propria precedente delibera del 27/3/2020;

vista e richiamata la deliberazione del CNF 20/3/2020 n. 168 in tema di formazione continua per l'anno 2020;

visto, altresì, il documento "F.A.Q. Formazione Continua" pubblicato sul sito web del CNF, con il quale sono state fornite indicazioni per l'applicazione della citata delibera n. 168/2020;

ritenuto di dover recepire la suddetta delibera CNF in modo da consentire agli uffici dell'Ordine di darvi corretta esecuzione

delibera

- 1) l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF n. 6 del 16 luglio 2014 e ss.mm.;
- 2) nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;
- 3) i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD (formazione a distanza); questa possibilità riguarda sia i cinque crediti minimi da conseguirsi obbligatoriamente, sia i maggiori crediti attribuiti dalla partecipazione ad ulteriori eventi formativi;
- 4) i crediti formativi acquisiti in eccesso rispetto ai cinque obbligatori nell'anno 2020, anche se conseguiti interamente in modalità FAD, saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti relativi al triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo. In tal modo, i crediti

eccedenti potranno essere eccezionalmente imputati sia al triennio formativo 2017-2019, sia al triennio successivo,

5) manda agli uffici dell'Ordine di dare esecuzione alla presente delibera.

omissis

Genova, 10 giugno 2020

Il Presidente
f.to Avv. Luigi Cocchi

Il Segretario
f.to Avv. Federico Cinquegrana